REGOLAMENTO (CEE) N. 497/70 DELLA COMMISSIONE

del 17 marzo 1970

relativo alle modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 159/66/CEE del Consiglio, del 25 ottobre 1966, relativo a disposizioni complementari per l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2515/69 (2), in particolare l'articolo 11 *bis*, paragrafo 4,

considerando che è opportuno controllare che i prodotti esportati che beneficiano delle restituzioni siano conformi, secondo il caso, alle norme comuni di qualità e alle disposizioni nazionali relative alla qualità degli ortofrutticoli esportati verso i paesi terzi ;

considerando che per alcune quantità di arance o mandarini comunitari sono concesse delle compensazioni finanziarie allo scopo di assicurare la presenza di tali prodotti sui mercati comunitari d'importazione ; che tale regolamentazione sarebbe distolta dal suo oggetto se questi prodotti fossero ulteriormente esportati verso i paesi terzi ; che occorre pertanto controllare l'osservanza di tale divieto al momento della presentazione delle domande di restituzione ; che a tal fine è necessario prevedere che agli esportatori possa essere richiesta la presentazione della prova che le arance o i mandarini che essi intendono esportare non hanno beneficiato di detta compensazione ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Fatte salve le disposizioni del regolamento n. 1041/67/CEE, che fissa le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti sottoposti ad un regime di prezzo unico (3), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 377/70 (4), il pagamento delle restituzioni è subordinato alla presentazione :

— per i prodotti per il quale è stata fissata una norma comune di qualità, del certificato di controllo di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 496/70, relativo alle prime disposizioni per il controllo di qualità degli ortofrutticoli che formano oggetto di esportazione verso i paesi terzi (5),

— per i prodotti per i quali non è stata fissata una norma comune di qualità e per quanto delle disposizioni nazionali relative alla qualità degli ortofrutticoli esportati verso i paesi terzi siano applicabili di un documento rilasciato dagli organismi di controllo degli Stati membri attestante che all'atto del controllo tali prodotti erano conformi a dette disposizioni.

2. Il pagamento della restituzione all'esportazione di arance o mandarini che ha luogo da uno Stato membro diverso dallo Stato membro produttore è inoltre subordinato alla presentazione della prova che i prodotti per i quali è richiesta la restituzione non hanno beneficiato della compensazione finanziaria concessa in virtù dei contratti di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2511/69 che prevede misure speciali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione nel settore degli agrumi comunitari (6).

Articolo 2

La prova di cui all'articolo 1, paragrafo 2, può essere fornita solo mediante la presentazione di un attestato rilasciato a richiesta degli interessati dalle autorità dello Stato membro produttore.

(1) GU n. 192 del 27. 10. 1966, pag. 3286/66.
(2) GU n. L 318 del 18. 12. 1969, pag. 10.
(3) GU n. 314 del 23. 12. 1967, pag. 9.
(4) GU n. L 47 del 28. 2. 1970, pag. 53.
(5) Vedi pag. 11 della presente Gazzetta ufficiale.
(6) GU n. L 318 del 18. 12. 1969, pag. 1.

In caso di dubbio circa l'autenticità di detto attestato, i competenti servizi nazionali rimandano alle autorità emittenti per un controllo, il documento contestato o una fotocopia. Lo stesso metodo può essere applicato a titolo di sondaggio.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

RETTIFICHE

Rettifica alla decisione del Consiglio, del 3 febbraio 1970, che modifica la decisione del Consiglio del 15 novembre 1968 concernente le indennità per i membri del Comitato consultivo della CECA e le persone chiamate a partecipare, in base a uno statuto particolare, ai lavori di detto Comitato

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 30 del 7 febbraio 1970)

Pagina 16, nel titolo ed all'articolo 1 :

invece di : « 15 novembre 1968 »

leggere : « 15 ottobre 1968 ».

Rettifica al regolamento (CEE) n. 411/70 della Commissione, del 4 marzo 1970, che modifica il regolamento (CEE) n. 1390/69 che prevede di mettere a disposizione di alcune industrie di trasformazione della Comunità burro a prezzo ridotto

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 51 del 5 marzo 1970)

Pagina 12, articolo 1, lettera a), punto 1, secondo trattino e punto 2, secondo trattino :

invece di : « — una miscela contenente almeno 60 % di beta-sitosterolo, ed inoltre, per la parte restante, prevalentemente isomeri dello stesso ; »

leggere : « — 500 g di una miscela contenente almeno 60 % di beta-sitosterolo, ed inoltre, per la parte restante, prevalentemente isomeri dello stesso ; ».
